CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI

di

ORANGE EUROPE SB S.R.L.

Revisione	*Data*	*Verificato e Approvato da*
00 - Prima emissione	31/07/2026	Direzione

Sommario

Introduzione 4

1. Definizioni 4
2. Finalità e obiettivi 5
3. Ambito di applicazione 6
4. Legalità, integrità e correttezza nei rapporti commerciali 7
5. Prevenzione della corruzione e dei reati 8
6. Tutela delle informazioni riservate e protezione dei dati 9
7. Tutela della persona, dignità del lavoro e sicurezza 10
8. Tutela dell'ambiente e sostenibilità 11
9. Selezione, qualificazione e gestione dei fornitori 11
10. Segnalazione di violazioni 12
11. Monitoraggio, verifiche e audit 12
12. Violazione del codice 13
13. Diffusione e aggiornamento del codice 13
14. Accettazione del codice 14

INTRODUZIONE

Il Codice di Condotta dei Fornitori (di seguito, "Codice") definisce i principi, i valori e gli standard di comportamento che i Destinatari sono tenuti a rispettare nell'ambito dei rapporti commerciali, contrattuali e professionali instaurati con la Società.
Tale documento costituisce parte integrante del sistema di governance e compliance adottato dalla Società e rappresenta uno strumento volto a promuovere una gestione responsabile, trasparente e sostenibile della catena di fornitura.
Il presente Codice non sostituisce le disposizioni normative applicabili né gli obblighi derivanti dai rapporti contrattuali in essere, ma ne integra il contenuto definendo gli standard minimi di condotta richiesti dalla Società ai soggetti che operano nell'ambito della propria catena di fornitura.
Il rispetto dei principi contenuti nel Codice costituisce elemento rilevante ai fini dell'instaurazione, della gestione e del mantenimento dei rapporti commerciali con la Società, anche nell'ambito dei processi di selezione, qualificazione e monitoraggio dei fornitori.
La Società opera nel settore delle spedizioni e dei servizi logistici nazionali e internazionali, promuovendo un modello di collaborazione fondato sulla responsabilità condivisa e sulla consapevolezza che la qualità, l'affidabilità e la sostenibilità dei servizi offerti dipendono anche dal comportamento dei soggetti coinvolti nella catena di fornitura.

1) DEFINIZIONI

Ai fini del presente Codice, i termini e le espressioni di seguito indicati, ove riportati con la lettera iniziale maiuscola, assumono il significato attribuito nel presente articolo.

- **Società**: indica Orange Europe SB S.r.l., quale soggetto che adotta il presente Codice nell'ambito del proprio sistema di governance e compliance aziendale e che intrattiene rapporti commerciali, contrattuali e professionali con i soggetti appartenenti alla propria catena di fornitura;
- **Codice**: indica il presente Codice di Condotta dei Fornitori contenente i principi, i valori e gli standard di comportamento richiesti ai soggetti che intrattengono rapporti commerciali o professionali con la Società;
- **Destinatari**: indica i soggetti tenuti al rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fornitori di beni e servizi, vettori e subvettori, autotrasportatori, spedizionieri, operatori logistici, partner commerciali, consulenti e ulteriori soggetti che contribuiscono, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle attività della Società;

- **Fornitore**: indica qualsiasi persona fisica o giuridica, che, in forza di un rapporto contrattuale o commerciale con la Società, fornisce beni, servizi o prestazioni professionali funzionali allo svolgimento delle attività aziendali;
- **Subfornitore**: indica qualsiasi soggetto terzo cui il Fornitore affidi, previa autorizzazione ove prevista dal rapporto contrattuale, l'esecuzione, totale o parziale, delle attività, dei servizi o delle prestazioni oggetto del rapporto instaurato con la Società;
- **Catena di fornitura**: indica l'insieme dei soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella fornitura di beni e servizi destinati alla Società o funzionali allo svolgimento delle attività aziendali;
- **Informazioni riservate**: indica qualsiasi informazione, dato, documento, conoscenza o materiale, indipendentemente dalla forma di comunicazione o supporto utilizzato, avente natura commerciale, tecnica, organizzativa, operativa, economica o strategica, relativo alla Società, ai suoi clienti, ai suoi partner commerciali o ai rapporti contrattuali instaurati, cui i Destinatari abbiano accesso nell'ambito del rapporto con la Società;
- **Normativa applicabile**: indica l'insieme delle disposizioni normative, regolamentari e amministrative applicabili alle attività svolte dai Destinatari.

2) FINALITÀ E OBIETTIVI

Il presente Codice è adottato al fine di definire i principi e gli standard minimi di comportamento richiesti dalla Società ai Destinatari nell'ambito dei rapporti di fornitura e collaborazione commerciale.

Attraverso il Codice, la Società intende promuovere una gestione responsabile della propria catena di fornitura, assicurando che le attività svolte dai Destinatari siano improntate al rispetto della normativa applicabile, dei principi di integrità, correttezza, trasparenza e responsabilità.

In particolare, il Codice persegue le seguenti finalità:

- garantire l'allineamento dei comportamenti dei Destinatari ai principi di legalità e integrità che informano l'operato della Società;
- prevenire comportamenti illeciti o non conformi che possano determinare rischi legali, operativi o reputazionali per la Società;
- promuovere una gestione trasparente e tracciabile delle attività affidate ai fornitori;
- diffondere una cultura della responsabilità lungo l'intera catena di fornitura, incentivando comportamenti coerenti con i principi di sostenibilità e compliance adottati dalla Società.

Il Codice costituisce, altresì, un criterio di riferimento nei processi di selezione, qualificazione e gestione dei fornitori e potrà essere utilizzato dalla Società quale

elemento di valutazione nell'ambito delle proprie attività di monitoraggio, verifica e sviluppo della relazione contrattuale.

3) AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Codice si applica ai rapporti instaurati tra la Società e i Destinatari nell'ambito della fornitura di beni, servizi e prestazioni funzionali allo svolgimento delle attività aziendali.

Il Codice trova applicazione indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto instaurato, dalla durata della collaborazione e dalle modalità operative attraverso cui viene resa la prestazione, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa applicabile e dagli accordi contrattuali in essere.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nell'ambito di applicazione del Codice:

- vettori nazionali e internazionali, autotrasportatori e soggetti incaricati del trasporto merci;
- spedizionieri, corrispondenti esteri e partner operanti nella gestione dei traffici internazionali;
- operatori logistici, cooperative e soggetti incaricati delle attività di magazzinaggio, carico e scarico merci;
- fornitori di servizi ausiliari alla logistica e alla supply chain;
- consulenti, professionisti e fornitori di servizi amministrativi, tecnici od organizzativi;
- fornitori di servizi informatici, digitali e di supporto ai sistemi operativi aziendali;
- ulteriori soggetti terzi che, anche in via indiretta, contribuiscano all'esecuzione dei servizi della Società.

I Destinatari sono tenuti ad adottare misure ragionevoli affinché i principi e gli standard di comportamento previsti dal presente Codice siano rispettati anche dai propri dipendenti, collaboratori e subfornitori coinvolti nelle attività affidate dalla Società.

Qualora il Destinatario ricorra a subfornitori o ulteriori soggetti terzi per l'esecuzione, anche parziale, delle prestazioni affidate, è tenuto ad adottare criteri di selezione e gestione coerenti con i principi contenuti nel presente Codice, assicurando, per quanto di propria competenza, che tali soggetti operino nel rispetto della normativa applicabile e degli standard richiesti dalla Società.

La Società può richiedere ai Destinatari informazioni relative alla propria catena di fornitura e alle modalità adottate per garantire il rispetto dei principi contenuti nel presente Codice, secondo criteri di proporzionalità e in relazione alla natura delle attività affidate.

L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Codice avviene tenendo conto delle caratteristiche del rapporto di fornitura, della tipologia di servizio prestato, del livello di rischio associato alle attività svolte e della rilevanza strategica del rapporto commerciale.

4) LEGALITÀ, INTEGRITÀ E CORRETTEZZA NEI RAPPORTI COMMERCIALI

I Destinatari sono tenuti a operare nel rispetto della normativa applicabile, degli obblighi contrattuali assunti e dei principi contenuti nel presente Codice, adottando comportamenti improntati a buona fede, lealtà, diligenza professionale e responsabilità.

Nello svolgimento delle attività affidate dalla Società, i Destinatari devono evitare qualsiasi comportamento, anche potenziale, che possa compromettere la correttezza del rapporto commerciale, arrecare pregiudizio alla Società, ai suoi clienti o agli altri soggetti coinvolti nella catena di fornitura.

I Destinatari sono tenuti a garantire la completezza, la correttezza e la veridicità delle informazioni e della documentazione fornita alla Società o utilizzata nell'esecuzione delle prestazioni.

A tal fine, devono assicurare una gestione accurata e tracciabile della documentazione commerciale, amministrativa, fiscale, doganale e di trasporto relativa alle attività svolte, evitando qualsiasi comportamento volto a:

- fornire informazioni false, incomplete o fuorvianti;
- alterare o falsificare documenti;
- utilizzare documentazione non veritiera;
- occultare informazioni rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni;
- rappresentare in modo non corretto attività, servizi o prestazioni effettivamente svolte.

I Destinatari sono, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente alla Società qualsiasi circostanza idonea a incidere sulla corretta esecuzione delle attività affidate, inclusi eventi, criticità operative, variazioni organizzative o situazioni che possano determinare rischi di non conformità.

I rapporti commerciali devono essere gestiti secondo principi di concorrenza leale e nel rispetto delle disposizioni poste a tutela del corretto funzionamento del mercato.

I Destinatari devono pertanto astenersi da comportamenti finalizzati a ottenere vantaggi indebiti, alterare il confronto competitivo o compromettere l'imparzialità delle relazioni commerciali.

La Società non tollera alcun comportamento fraudolento, ingannevole o contrario ai principi di correttezza professionale. Eventuali condotte poste in essere in violazione

dei principi del presente Codice potranno essere valutate dalla Società ai fini dell'adozione delle misure previste nei successivi capitoli.

5) PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEI REATI

La Società opera secondo principi di integrità, imparzialità e trasparenza e non accetta alcuna forma di corruzione, indebita influenza, favoritismo o comportamento illecito, indipendentemente dal contesto nel quale esso sia posto in essere o dal vantaggio che ne possa derivare.

I Destinatari sono tenuti a rispettare la Politica aziendale in materia di prevenzione della corruzione e ad adottare comportamenti idonei a prevenire qualsiasi condotta finalizzata a ottenere vantaggi indebiti nell'ambito dei rapporti con la Società o con soggetti terzi.

È vietato offrire, promettere, concedere, richiedere o accettare, direttamente o indirettamente, somme di denaro, utilità, benefici o altre forme di vantaggio che possano influenzare, o anche soltanto apparire idonee a influenzare, l'autonomia di giudizio, l'imparzialità o la correttezza delle decisioni assunte nell'ambito dei rapporti commerciali.

Il divieto si applica anche a vantaggi offerti o ricevuti attraverso soggetti intermediari, collaboratori, consulenti, rappresentanti o ulteriori soggetti che agiscano nell'interesse o per conto dei Destinatari.

A titolo esemplificativo, costituiscono condotte non consentite:

- la corresponsione o la richiesta di somme di denaro non giustificate da rapporti contrattuali o da prestazioni effettivamente rese;
- l'offerta o l'accettazione di regali, ospitalità o altre utilità aventi finalità improprie o tali da condizionare l'autonomia decisionale;
- la promessa o concessione di benefici personali, al fine di ottenere trattamenti di favore.

Particolare attenzione deve essere osservata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, le autorità di controllo, le autorità doganali e, più in generale, con soggetti che esercitano funzioni pubbliche o di pubblico interesse.

In tali circostanze, i Destinatari devono operare nel pieno rispetto della normativa applicabile, garantendo correttezza, trasparenza e piena collaborazione, astenendosi da qualsiasi comportamento volto a influenzare impropriamente decisioni, controlli, autorizzazioni o procedimenti amministrativi.

I Destinatari sono tenuti, inoltre, a evitare situazioni di conflitto di interessi, anche soltanto potenziali, che possano compromettere l'obiettività delle decisioni o l'indipendenza del rapporto commerciale. Eventuali situazioni di incompatibilità o di potenziale interferenza con gli interessi della Società devono essere tempestivamente comunicate, affinché possano essere adeguatamente valutate.

La Società richiede ai Destinatari di adottare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, misure idonee a prevenire comportamenti illeciti e a promuovere una cultura fondata sull'etica, sulla responsabilità e sul rispetto delle regole.
La violazione dei principi contenuti nel presente capitolo costituisce una grave non conformità rispetto agli standard richiesti dalla Società e potrà comportare l'applicazione delle misure previste nel presente Codice e nei rapporti contrattuali applicabili.

6) TUTELA DELLE INFORMAZIONI RISERVATE E PROTEZIONE DEI DATI

La Società riconosce il valore strategico delle informazioni acquisite e trattate nello svolgimento della propria attività e considera la tutela della riservatezza un elemento essenziale per la protezione del proprio patrimonio aziendale, dei propri clienti e delle relazioni commerciali instaurate.
I Destinatari sono tenuti a mantenere riservate tutte le informazioni, i dati, i documenti e le conoscenze di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto con la Società, indipendentemente dalla forma attraverso cui tali informazioni siano acquisite.
A titolo esemplificativo, rientrano tra le informazioni riservate:

- informazioni commerciali relative alla Società, ai clienti e ai partner;
- condizioni economiche e contrattuali;
- informazioni relative a spedizioni, traffici, volumi e modalità operative;
- dati tecnici, organizzativi e procedurali;
- credenziali, informazioni relative ai sistemi informatici e agli strumenti digitali messi a disposizione dalla Società.

È vietata qualsiasi comunicazione, diffusione o utilizzo delle informazioni riservate per finalità diverse da quelle autorizzate dalla Società, salvo quanto previsto dalla normativa applicabile o da specifici obblighi contrattuali.
L'obbligo di riservatezza permane anche successivamente alla cessazione del rapporto con la Società, nei limiti previsti dalla normativa applicabile e dagli accordi intercorsi tra le parti, salvo diverso termine previsto dalla normativa applicabile o dagli accordi contrattuali.
I Destinatari sono tenuti a trattare i dati personali cui abbiano accesso nell'ambito delle attività svolte per la Società nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, adottando adeguate misure tecniche e organizzative volte a garantirne la sicurezza e a prevenire accessi non autorizzati, perdita, alterazione o utilizzo improprio.

Qualora i Destinatari accedano a sistemi informatici, piattaforme digitali o strumenti tecnologici messi a disposizione dalla Società, tali strumenti devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità autorizzate e secondo le modalità definite dalla Società.
I Destinatari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Società eventuali violazioni della sicurezza delle informazioni, incidenti informatici o eventi che possano compromettere la riservatezza, l'integrità o la disponibilità dei dati trattati nell'ambito del rapporto.

7) TUTELA DELLA PERSONA, DIGNITÀ DEL LAVORO E SICUREZZA

La Società riconosce la tutela della dignità della persona, il rispetto dei diritti fondamentali e la promozione di condizioni di lavoro sicure e rispettose quali principi essenziali nell'ambito dei propri rapporti commerciali.
I Destinatari sono tenuti a operare nel rispetto della normativa applicabile in materia di lavoro e di tutela dei diritti umani, assicurando condizioni di impiego conformi ai principi di equità, dignità e rispetto della persona.
È vietato il ricorso a qualsiasi forma di lavoro forzato, obbligatorio, minorile o irregolare, nonché a pratiche di sfruttamento della manodopera incompatibili con il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori.
I Destinatari non devono ricorrere al lavoro minorile e sono tenuti a rispettare la normativa applicabile in materia di età minima lavorativa e tutela dei lavoratori minori.
La Società richiede ai Destinatari di garantire ambienti di lavoro improntati al rispetto reciproco e privi di qualsiasi forma di discriminazione, molestia, intimidazione o comportamento lesivo della dignità personale, promuovendo pari opportunità e valorizzazione delle competenze.
I Destinatari sono inoltre tenuti a rispettare i diritti dei lavoratori riconosciuti dalla normativa applicabile, inclusi, ove previsti, i diritti di associazione, rappresentanza e contrattazione collettiva.
In materia di salute e sicurezza sul lavoro, i Destinatari devono operare nel rispetto degli obblighi normativi applicabili, adottando misure preventive e protettive adeguate alla natura delle attività svolte e ai relativi rischi.
I Destinatari devono promuovere una cultura della sicurezza all'interno delle proprie organizzazioni, assicurando adeguata formazione, informazione e sensibilizzazione dei lavoratori coinvolti nelle attività svolte per la Società.
Eventuali incidenti, situazioni di pericolo o eventi che possano compromettere la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle attività affidate devono essere gestiti tempestivamente secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e, ove rilevante, comunicati alla Società.

8) TUTELA DELL'AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ

La Società considera la tutela dell'ambiente e la sostenibilità quali principi rilevanti nella gestione delle proprie attività e della propria catena di fornitura.

I Destinatari sono tenuti a operare nel rispetto della normativa ambientale applicabile, adottando comportamenti responsabili volti a prevenire o ridurre gli impatti ambientali derivanti dalle attività svolte, così come previsto anche dalla Politica di Sostenibilità adottata da Orange Europe SB S.r.l..

I Destinatari devono assicurare, per quanto di propria competenza, una corretta gestione degli aspetti ambientali connessi alle proprie attività, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, all'utilizzo efficiente delle risorse, alla riduzione dei consumi e alla prevenzione dell'inquinamento.

La Società promuove il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dei propri fornitori e può considerare, nell'ambito dei processi di selezione, qualificazione e monitoraggio, l'adozione da parte dei Destinatari di pratiche coerenti con i principi di sostenibilità richiamati nel presente Codice.

9) SELEZIONE, QUALIFICAZIONE E GESTIONE DEI FORNITORI

La Società considera la selezione e la qualificazione dei propri fornitori un momento essenziale per la costruzione di rapporti commerciali improntati ad affidabilità, qualità e reciproca fiducia.

La Società seleziona e qualifica i propri fornitori sulla base di criteri oggettivi e coerenti con la natura delle attività affidate, valutandone l'affidabilità, la capacità tecnica e organizzativa, la qualità dei beni e servizi offerti e il rispetto della normativa applicabile.

Nell'ambito dei processi di selezione e qualificazione, la Società può richiedere ai fornitori informazioni, documentazione e attestazioni necessarie a verificarne l'idoneità, inclusi, ove applicabile, requisiti autorizzativi, organizzativi, qualitativi, ambientali e di sicurezza.

I fornitori sono tenuti a comunicare informazioni complete, veritiere e aggiornate e ad avvisare tempestivamente la Società in merito a qualsiasi variazione che possa incidere sui requisiti dichiarati o sulla corretta esecuzione delle attività affidate.

Durante l'intera durata del rapporto, i fornitori devono mantenere i requisiti richiesti dalla Società e garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente Codice e dagli accordi contrattuali applicabili.

I fornitori sono tenuti a collaborare con la Società nella gestione di eventuali criticità, non conformità o eventi che possano compromettere la qualità, la continuità o la regolare esecuzione dei servizi affidati.

La Società può effettuare attività di monitoraggio e valutazione dei fornitori secondo criteri di proporzionalità rispetto alla natura del rapporto e al livello di rischio associato alle attività svolte.
Il rispetto dei principi contenuti nel Codice costituisce elemento di valutazione ai fini della selezione, qualificazione, gestione e rinnovo dei rapporti di fornitura.

10) SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI

La Società promuove una cultura aziendale fondata sui principi di legalità, trasparenza, responsabilità e correttezza e ritiene che la tempestiva individuazione di comportamenti non conformi costituisca un elemento essenziale per la tutela della propria organizzazione e della propria catena di fornitura.
In tale prospettiva, tutti i Destinatari del presente Codice sono invitati a segnalare alla Società qualsiasi comportamento, atto, omissione o circostanza di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto con la Società e che possano costituire una violazione della normativa applicabile, del presente Codice o dei principi di integrità e correttezza richiamati nello stesso.
Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso i canali di comunicazione e segnalazione messi a disposizione dalla Società, secondo le modalità comunicate dalla stessa, e sono trattate nel rispetto dei principi di riservatezza, imparzialità e correttezza, nonché delle disposizioni normative vigenti in materia.
La Società assicura che tutte le segnalazioni ricevute siano gestite con diligenza e attenzione, garantendo la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione, nei limiti consentiti dalla legge e dalle esigenze di accertamento dei fatti.
È vietata qualsiasi forma di ritorsione o penalizzazione nei confronti dei soggetti che effettuino segnalazioni in buona fede, fermo restando il rispetto dei diritti dei soggetti eventualmente coinvolti e delle garanzie previste dalla normativa applicabile.
I Destinatari sono tenuti a collaborare con la Società nell'ambito delle eventuali attività di verifica conseguenti alle segnalazioni ricevute, fornendo le informazioni e la documentazione ragionevolmente necessarie.

11) MONITORAGGIO, VERIFICHE E AUDIT

La Società si riserva di monitorare il rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal presente Codice da parte dei Destinatari, secondo criteri di proporzionalità e in relazione alla natura delle attività svolte e al livello di rischio associato.
A tal fine, la Società può richiedere informazioni, documentazione o chiarimenti e, ove necessario, effettuare attività di verifica, inclusi audit o sopralluoghi, nel rispetto della normativa applicabile e dei principi di collaborazione e buona fede.

I Destinatari sono tenuti a collaborare con la Società nell'ambito delle attività di monitoraggio e verifica, fornendo tempestivamente le informazioni e la documentazione ragionevolmente necessarie.
Le attività di monitoraggio sono finalizzate a verificare il rispetto del presente Codice e a promuovere il miglioramento continuo della gestione dei rapporti lungo la catena di fornitura.

12) VIOLAZIONE DEL CODICE

Il rispetto dei principi contenuti nel presente Codice costituisce elemento essenziale nella regolazione dei rapporti tra la Società e i propri fornitori.
Eventuali comportamenti posti in essere dai Destinatari in difformità rispetto ai principi, agli standard di condotta o agli obblighi previsti dal presente Codice potranno essere valutati dalla Società in relazione alla loro natura, gravità e ripetitività, nonché all'impatto effettivo o potenziale sugli interessi della Società, dei propri clienti e, più in generale, sulla regolarità del rapporto di fornitura.
In caso di violazione, la Società si riserva la facoltà di richiedere l'adozione di misure correttive o di miglioramento, nonché di attivare ogni azione ritenuta opportuna ai fini della tutela dei propri interessi e del ripristino delle condizioni di conformità.
Nei casi di violazioni di particolare gravità, reiterazione o mancata collaborazione nell'adozione di misure correttive, la Società potrà valutare, in relazione alla specificità del rapporto contrattuale, la sospensione delle prestazioni, la revisione delle condizioni di fornitura o la risoluzione del rapporto in essere, fatto salvo ogni ulteriore rimedio previsto dalla legge o dagli accordi contrattuali applicabili.
Resta inteso che l'applicazione delle eventuali misure conseguenti a violazioni del presente Codice sarà improntata a criteri di proporzionalità, ragionevolezza e gradualità, tenuto conto delle circostanze concrete del caso e della rilevanza del rapporto di fornitura.

13) DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE

La Società provvede a rendere disponibile il presente Codice attraverso i propri canali di comunicazione e a garantirne la conoscenza da parte dei Destinatari nell'ambito dei rapporti commerciali instaurati.
I Destinatari sono tenuti a prendere visione del Codice e a operare nel rispetto dei principi e degli obblighi in esso contenuti nello svolgimento delle attività affidate dalla Società.
La Società si riserva di modificare, aggiornare o integrare il presente Codice in funzione dell'evoluzione normativa, organizzativa e del proprio sistema di governance e compliance.

Eventuali aggiornamenti saranno comunicati ai Destinatari secondo modalità ritenute idonee dalla Società e troveranno applicazione dalla data indicata nella relativa comunicazione o pubblicazione.

14) ACCETTAZIONE DEL CODICE

Il presente Codice è stato approvato dall'Organo Amministrativo Unico di Orange Europe SB S.r.l. in data 31.07.2026 e costituisce parte integrante dei principi che regolano i rapporti tra la Società e i propri fornitori.

I Destinatari sono tenuti a prendere visione del presente Codice e ad assicurare il rispetto dei principi e degli obblighi in esso contenuti nell'ambito delle attività svolte per la Società.

L'adesione ai principi contenuti nel presente Codice potrà essere formalizzata nell'ambito dei rapporti contrattuali o mediante specifica dichiarazione di accettazione da parte del fornitore.

Verona, 31 luglio 2026

Orange Europe SB S.r.l.